

Allegato A



**A.R.C.U.S.**

**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**

*Fondata a Cagliari il 29/11/1995*



# **STATUTO**

**APPROVATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28.12.2022**

Codice Fiscale: 92061720923

e-mail: [arcussardegna@tiscali.it](mailto:arcussardegna@tiscali.it)

pec: [arcussardegna@pec.it](mailto:arcussardegna@pec.it)

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

**TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA**

|        |               |      |   |
|--------|---------------|------|---|
| Art. 1 | Fondazione    | Pag. | 2 |
| Art. 2 | Sede e durata | Pag. | 2 |

**TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITÀ E ATTIVITÀ**

|        |                                         |      |   |
|--------|-----------------------------------------|------|---|
| Art. 3 | Principi fondamentali dell'Associazione | Pag. | 3 |
| Art. 4 | Finalità dell'Associazione              | Pag. | 3 |
| Art. 5 | Sezioni decentrate                      | Pag. | 4 |
| Art. 6 | Attività dell'Associazione              | Pag. | 4 |
| Art. 7 | Attività diverse                        | Pag. | 5 |
| Art. 8 | Scopi                                   | Pag. | 6 |

**TITOLO III - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

|         |                            |      |    |
|---------|----------------------------|------|----|
| Art. 9  | Ordinamento                | Pag. | 7  |
| Art. 10 | I Soci                     | Pag. | 7  |
| Art. 11 | Procedura di ammissione    | Pag. | 8  |
| Art. 12 | Diritti degli associati    | Pag. | 9  |
| Art. 13 | Doveri degli associati     | Pag. | 10 |
| Art. 14 | Gratuità                   | Pag. | 10 |
| Art. 15 | Incompatibilità            | Pag. | 10 |
| Art. 16 | Casi di decadenza          | Pag. | 10 |
| Art. 17 | Provvedimenti disciplinari | Pag. | 12 |
| Art. 18 | Ricorsi a provvedimenti    | Pag. | 12 |
| Art. 19 | Organo di Rappresentanza   | Pag. | 13 |

**TITOLO IV - ORGANI STATUTARI**

|         |                                                      |      |    |
|---------|------------------------------------------------------|------|----|
| Art. 20 | Organi dell'Associazione                             | Pag. | 13 |
| Art. 21 | L'Assemblea Generale                                 | Pag. | 13 |
| Art. 22 | Il Consiglio Direttivo                               | Pag. | 15 |
| Art. 23 | Il Presidente                                        | Pag. | 17 |
| Art. 24 | Il Vicepresidente                                    | Pag. | 17 |
| Art. 25 | Il Segretario                                        | Pag. | 17 |
| Art. 26 | Il Cassiere                                          | Pag. | 18 |
| Art. 27 | Organo di Revisione Legale dei conti                 | Pag. | 18 |
| Art. 28 | Gratuità delle cariche statutarie                    | Pag. | 18 |
| Art. 29 | Convocazione degli organi statutarie                 | Pag. | 18 |
| Art. 30 | Validità delle deliberazioni degli organi statutarie | Pag. | 19 |
| Art. 31 | Decadenza dagli organi dell'Associazione             | Pag. | 20 |
| Art. 32 | Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti | Pag. | 20 |
| Art. 33 | Rinnovo degli organi statutarie                      | Pag. | 20 |

**TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO**

|         |                                  |      |    |
|---------|----------------------------------|------|----|
| Art. 34 | Patrimonio dell'Associazione     | Pag. | 20 |
| Art. 35 | Fonti di finanziamento           | Pag. | 21 |
| Art. 36 | Esercizio finanziario e bilancio | Pag. | 21 |
| Art. 37 | Libri sociali                    | Pag. | 22 |

**TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE**

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| Art. 38 | Costituzione e funzionamento | Pag. | 22 |
|---------|------------------------------|------|----|

**TITOLO VII - SIMBOLO ED ADESIONI AD ORGANIZZAZIONI**

|         |                                       |      |    |
|---------|---------------------------------------|------|----|
| Art. 39 | Simbolo Associazione                  | Pag. | 23 |
| Art. 40 | AdeSIONI ad organizzazioni ed accordi | Pag. | 23 |

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

|         |                                |      |    |
|---------|--------------------------------|------|----|
| Art. 41 | Scioglimento dell'Associazione | Pag. | 23 |
| Art. 42 | Norme finali                   | Pag. | 24 |
| Art. 43 | Norma transitoria              | Pag. | 24 |

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

**TITOLO I**

**FONDAZIONE, SEDE E DURATA**

**Art.1**  
**(Fondazione)**

- 1) Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna o in forma abbreviata A.R.C.U.S. fondata il 29-11-1995 in Cagliari.
- 2) L'Associazione A.R.C.U.S. si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) L'associazione A.R.C.U.S. è una associazione non riconosciuta.
- 4) La denominazione dell'Associazione A.R.C.U.S. sarà automaticamente integrata con la locuzione di Volontariato (in sigla OdV) successivamente all'iscrizione della stessa Organizzazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e verrà inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "A.R.C.U.S. - Organizzazione di Volontariato", in acronimo "A.R.C.U.S.-OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a questo Registro.
- 5) L'Associazione A.R.C.U.S. è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

**Art. 2**  
**(Sede e durata)**

- 1) L'Associazione A.R.C.U.S., denominata più brevemente Associazione, a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo in data 23/08/2022 e dell'Assemblea Generale dei Soci svolta in data 28/12/2002, trasferisce la propria Sede Legale ad Elmas (CA) in Via Emanuela Loi n.8, e sempre nel Comune di Elmas (CA) in Località Tanca 'e Linarbus è situata la Sede Operativa, ed è costituita a tempo indeterminato. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporterà modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo, approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci e successiva comunicazione agli uffici competenti.

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

- 2) Essa opera nel territorio della provincia di Cagliari, ma anche in ambito regionale (Regione Sardegna), Nazionale e Internazionale.

**TITOLO II**

**PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'**

**Art. 3**  
**(Principi fondamentali dell'Associazione)**



- 1) L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto, i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
- 2) L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
- 3) L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
- 4) L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

**Art. 4**  
**(Finalità dell'Associazione)**

- 1) Le finalità principali dell'Associazione sono:

- a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile e in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, anche con utilizzo delle Unità Cinofile adeguatamente addestrate;
- b) addestramento Unità Cinofile per attività di pubblica utilità;
- c) la promozione di salvaguardia del territorio locale;
- d) la collaborazione con Enti e Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

- 2) L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.

**Art. 5**  
**(Sezioni decentrate)**

- 1) L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

**Art. 6**  
**(Attività dell'Associazione)**

- 1) L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art.5, comma 1, lettere e), f), i), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n.117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

2) L'Associazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci. L'Associazione ARCUS non si avvale di lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura e qualora decidesse (su delibera del consiglio direttivo) di avvalersi di lavoratori dipendenti, il numero non potrà essere superiore al 50% dei soci volontari in rispetto dell'art.33 del CTS;

3) Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività generali:

- a) intervenire con i propri volontari, al momento disponibili, regolarmente iscritti all'associazione, Unità Cinofile da Soccorso brevettate e Unità logistiche, in interventi di Protezione Civile su richiesta della Sala Operativa della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, anche in campo nazionale e internazionale;
- b) organizzare e partecipare a corsi per migliorare le capacità dei cani, dei conduttori e dei loggisti, per offrire il massimo sostegno nelle attività di ricerca di persone scomparse o disperse;
- c) sostenere esami e prove cinofile e di protezione civile riconosciute in ambito regionale, e/o nazionale e/o internazionale;
- d) organizzare eventi formativi con altre associazioni o enti del soccorso per ottimizzare la collaborazione;
- e) organizzare giornate formative in scuole o simili, per promuovere il giusto approccio uomo-cane, per far conoscere le attività del gruppo e promuovere le attività della Protezione Civile;
- f) porre in essere raccolte fondi pubbliche, al fine di finanziare le proprie attività nelle forme, nelle condizioni, nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

**Art. 7**  
**(Attività diverse)**

1) L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, purché

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguire il raggiungimento come da disciplinare dal D.M. 19/05/2021 n° 107 e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

- 2) La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento delle attività

**Art. 8**  
**(Scopi)**

- 1) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
- 2) Essa opera soprattutto nel seguente settore: Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.
- 3) L'A.R.C.U.S. mira a svolgere, con il riconoscimento degli Organi Istituzionali preposti e a fianco di questi, la più efficace azione per diffondere l'addestramento del cane di qualsiasi razza, sia per la partecipazione alle prove di lavoro, sia per gli interventi di Protezione Civile, Sociale ed Ambientale nelle plurime specializzazioni, e a qualsiasi altra branca dell'attività cino-agonistica presente nel mondo cinofilo, con l'obiettivo di formare le Unità Cinofile di Protezione Civile, cani da ricerca dispersi, calamità, catastrofe e soccorso.
- L'Associazione persegue quindi le seguenti finalità:
- a) formazione delle Unità Cinofile da Soccorso per il conseguimento delle idoneità operative e il successivo mantenimento degli standard richiesti per questo scopo;
  - b) soccorso con Unità Cinofile da Soccorso di persone disperse ed in caso di calamità per la ricerca di persone superstiti;
  - c) attività culturali, didattiche, sportive e ricreative che possono essere utili per la diffusione della solidarietà umana, civile e sociale, con l'impegno delle Unità Cinofile da Soccorso;
  - d) soccorso alla popolazione per interventi di Protezione Civile.
- 4) L'Associazione non ha alcun fine di lucro e il patrimonio, comprensivo di eventuali



**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**TITOLO III**

**NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

**Art. 9  
(Ordinamento)**

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti possono essere nominati.
- 2) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo al diritto e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

**Art. 10  
(I Soci)**

- 1) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del CTS, sia per le persone fisiche (n.7) che per le OdV (n.3).
- 2) Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
- 3) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Rappresentante Legale ovvero da altro soggetto dal Consiglio Direttivo.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
- 5) Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e si attengano a quanto previsto dai principi fondamentali del presente Statuto.



**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

6) I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) *Soci Fondatori*, sono coloro che hanno fondato l'Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;
- b) *Soci Ordinari*, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;
- c) *Soci Volontari*, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;

7) La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo;

8) Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

9) I volontari iscritti nel libro soci devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**Art 11**  
**(Procedura di ammissione)**

1) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

2) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto e lo comunica entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per quanto riguarda l'attività cinofila, la richiesta di inserimento tra le Unità Cinofile in formazione è subordinata al giudizio inconfutabile di idoneità del binomio uomo-cane da parte del responsabile del Nucleo Cinofilo e della successiva conferma del Consiglio Direttivo.

3) La richiesta di ammissione di nuovi soci come operativi (e quindi iscritti al libro soci) è subordinato al superamento di un periodo di prova di tre mesi da effettuare in affiancamento ai volontari operativi nel corso delle attività dell'associazione.



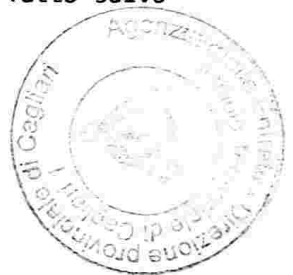
**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

- 4) Nel caso di accoglimento della domanda il nuovo socio viene iscritto nel registro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento (PEC). La successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 5) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 6) La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, fatto salvo il diritto di recesso. La quota associativa annuale non è trasmissibile.

**Art 12**  
**(Diritti degli associati)**

1) I diritti dei Soci sono:

- a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
- b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
- c) chiedere la convocazione in sessione straordinaria dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
- d) formulare proposte agli organi statutari nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
- e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci;
- f) esaminare i libri sociali al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal



**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

Consiglio Direttivo, con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti.

- 2) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 21 del Presente statuto.

**Art. 13**  
**(Doveri degli associati)**

1) I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

**Art. 14**  
**(Gratuità)**

- 1) I Soci prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. I Soci non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

**Art. 15**  
**(Incompatibilità)**

- 1) Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato autonomo.

**Art. 16**  
**(Casi di decadenza)**

1) Perdono la qualità di Socio:

- a) per *decadenza*, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

ammissione o vengano a trovarsi in mancanza delle condizioni di cui al precedente art. 12;

- b) per *esclusione*, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'attività ed alla civile convivenza;
- c) per *radiazione*, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione;
- d) per *morosità*, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
- e) per *dimissioni*, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.



2) La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.

3) Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.

4) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento (PEC). In merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata.

5) Gli appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. In caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

6) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

**Art. 17**  
**(Provvedimenti disciplinari)**

1) Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti o dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei;
- d) sospensione temporanea oltre mesi sei; in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

**Art. 18**  
**(Ricorsi a provvedimenti)**

- 1) Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
- 2) Il Presidente dell'Associazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
- 3) Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio Arbitrale (Probiviri) per dirimere la controversia.
- 4) Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri:
- a) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
  - b) un componente nominato dal Socio ricorrente;
  - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
- 5) Il Collegio Arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.
-

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

- 6) Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.
- 7) Socio sottoposto a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

**Art. 19**  
**(Organo di rappresentanza)**

- 1) Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori e tale potere è generale, in conformità a quanto previsto dall'art 26 del CTS.

**TITOLO IV**  
**ORGANI STATUTARI**

**Art. 20**  
**(Organi dell'Associazione)**

- 1) Sono organi statutari dell'Associazione:
- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei conti (eventuale).
- 2) componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) restano in carica quattro anni. I membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
- 3) Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

**Art. 21**  
**(L'Assemblea Generale)**

- 1) L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti, i quali hanno diritto di voto se iscritti da almeno 3 mesi, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.



**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

- 2) L'Assemblea Generale **ORDINARIA** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (Consiglio Direttivo) non hanno diritto di voto.
- 4) L'Assemblea Generale **STRAORDINARIA** modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 5) Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta e ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
- 6) L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione *ordinaria* almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
- a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
  - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'Associazione.
- 7) L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione *straordinaria* per:
- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
  - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
  - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
  - d) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.
-

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

- 8) L'Assemblea Generale sarà altresì convocata in sessione ordinaria ogni quattro (4) anni con il compito di:
- a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
  - b) eleggere, eventualmente, il Collegio dei Revisore dei conti;
  - c) eleggere la Commissione Elettorale.
- 9) L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici (15) giorni dalla convocazione.
- 10) Le convocazioni devono essere effettuate, mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione.
- 11) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
- 12) Ad ogni Assemblea dei soci, dopo che è stato verificato il numero legale dei partecipanti, questi eleggono il Presidente, che avrà il compito di portare a compimento i lavori assembleari previsti dall'ordine del giorno e di coordinarne tutte le attività.
- 13) Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 14) Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

**Art. 22**  
**(Il Consiglio Direttivo)**

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica-amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4)

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

anni, nel numero minimo di tre (3) , sempre in numero dispari, e ad ogni assemblea elettiva viene stabilito il numero dei componenti.

3) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
- b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
- c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
- d) nominare il Cassiere;
- e) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
- f) attribuire eventuali incarichi di settore;
- g) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- h) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- i) approvare il piano di tesseramento annuale;
- j) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- k) deliberare il Regolamento Interno e le sue variazioni da approvare in Assemblea Generale;
- l) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.



4) Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in sua assenza dal membro più anziano di età.

6) Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente.

7) In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio.

8) In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

**Art. 23**  
**(Il Presidente)**

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
- 2) Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo, ne convoca le sue sedute e quelle delle assemblee, e ne predispone l'ordine del giorno.
- 3) Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
- 4) In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

**Art. 24**  
**(Il Vice Presidente)**

- 1) Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.
- 2) In caso di impedimento definitivo del Presidente o sue dimissioni entro 30 giorni deve convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente

**Art. 25**  
**(Il Segretario)**

- 1) Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
  - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
  - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
  - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  - d) conservare agli atti i verbali delle sedute dei Revisori dei conti.

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

- 2) In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

**Art. 26**  
**(Il Cassiere)**

- 1) Il Cassiere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, fermo restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.
- 2) Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

**Art. 27**  
**(Organo di Revisione Legale dei conti dei conti)**

- 1) E' nominato nei casi previsti dall'art 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un **Revisore Contabile** iscritto al relativo registro.



**Art. 28**  
**(Gratuità delle cariche statutarie)**

- 1) Ogni carica statutaria, ad eccezione dell'eventuale Revisore dei conti, esterno all'Associazione, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

**Art. 29**  
**(Convocazione degli organi statutari)**

- 1) La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
- 2) Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale;

- 3) Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
- 4) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.
- 5) Qualora non fosse possibile, per fondati motivi, svolgere le riunioni e le assemblee in presenza, si può svolgere le stesse per via telematica, utilizzando le piattaforme presenti su internet.



**Art. 30**  
**(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)**

- 1) Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
- 2) Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
- 3) L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in *prima convocazione* quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In *seconda convocazione*, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito a ciascun socio esprimere più di due deleghe.
- 4) Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti e per i punti di cui al precedente art. 17, comma 3 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.
- 5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

- 6) Il voto per l'elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

**Art. 31**  
**(Decadenza degli organi dell'Associazione)**

- 1) I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
- a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
  - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
  - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad altri, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

**Art. 32**  
**(Revoca degli amministratori o dei Revisori dei conti)**

- 1) La revoca di uno o più consiglieri o dell'eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

**Art. 33**  
**(Rinnovo degli organi statutari)**

- 1) Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
- 2) La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

**TITOLO V**

**GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO**

**Art. 34**  
**(Patrimonio dell'Associazione)**

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

1) Il patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a) pubblici e privati;
- b) beni mobili ed immobili;
- c) titoli, donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 35**  
**(Fonti di finanziamento)**

1) Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:

- a) quote di adesione degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.



**Art. 36**  
**(Esercizio finanziario e bilancio)**

- 1) L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- 2) Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno;
- 3) La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. L'organo competente a porre in essere gli adempimenti connessi al bilancio e alla redazione di esso nelle forme di cui all'art. 13 del CTS è il Consiglio Direttivo.

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

- 4) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa, ma il numero dei lavoratori dipendenti o autonomi non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**Art.37**  
**(Libri sociali)**

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti *Libri sociali*:
- a) libro dei soci;
  - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) libro delle deliberazioni dell'eventuale Revisore Legale dei conti.
- 2) I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro d) che è tenuto a cura del Revisore Legale dei conti.
- 3) I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti. L'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.



**TITOLO VI**  
**SEZIONI DECENTRATE**

**Art. 38**  
**(Costituzione e funzionamento)**

- 1) Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

---

- 2) I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 3) Le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

## **TITOLO VII**

### **SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI**

#### **Art. 39** **(Simbolo dell'Associazione)**

- 1) Il simbolo dell'Associazione è costituito da un disegno rappresentante la testa di un cane di razza Pastore Tedesco contornato dal nome dell'associazione stessa e con lo sfondo dell'isola di Sardegna e del promontorio della Sella del Diavolo (Cagliari).

#### **Art. 40** **(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)**

- 1) L'Associazione A.R.C.U.S. può aderire a Federazione e Coordinamenti Regionali o Nazionali e Internazionali;
- 2) Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 41** **(Scioglimento dell'Associazione)**

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione;

**STATUTO - A.R.C.U.S.**  
**Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna**  
*fondata a Cagliari il 29/11/1995*

- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

**Art. 42**  
**(Norme finali)**

- 1) L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività;
- 2) Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione;
- 3) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

**Art. 43**  
**(Norma transitoria)**

- 1) Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico-finanziario, non abbia i requisiti previsti all'art.30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.

\*\*\*\*\*

**Note:**

Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi a ELMAS in data 28/12/2022;  
Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio territoriale di CAGLIARI il  
giorno 04/01/2023

**Direzione Provinciale di Cagliari**  
**Ufficio Territoriale di Cagliari**  
Registrato 04/01/2023 n. 12  
ESENTE esente  
SI NO